

**Nota alla deliberazione Corte dei Conti, sez.reg.le di controllo per l'Umbria, n.115/2018:**

Con riferimento a quanto segnalato dalla Corte dei Conti- Sez.reg.di controllo per l'Umbria che, con deliberazione n.115/2018/VSG, pur dando atto del rispetto dei termini per la redazione e sottoscrizione da parte del Presidente della Provincia della relazione di fine mandato prevista dall'art.4 del d.lgs.149/2011 e s.m.i, e della relativa certificazione da parte dell'Organo di revisione, ha pur tuttavia osservato che vi è stato ritardo (di un solo giorno) per l'invio alla Sezione della stessa relazione e nella pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, si fa presente che, come precisato dalla stessa Corte dei Conti (Sezione Autonomie- deliberazione n.16/SEZAUT/2016/QMIG e Sez.reg.di controllo per il Molise - deliberazione n.133/2017/VSG), in ossequio al principio di stretta legalità cui deve farsi applicazione nell'irrogazione di sanzioni amministrative quali quelle previste dal comma 6 dell'articolo surrichiamato per l'ipotesi di omesso o ritardato adempimento dell'obbligo di redigere la relazione di fine mandato, detto regime sanzionatorio non è estendibile al Presidente, al Responsabile del servizio finanziario o al Segretario generale della Provincia non essendovi alcuna previsione riguardo a tali figure, diversamente da quanto espressamente previsto per il sindaco, il responsabile del servizio finanziario e il Segretario generale dei comuni. Peraltro l'applicazione delle sanzioni di cui trattasi che, nel caso di ritardo, consistono nella decurtazione a carico del Sindaco (e non delle altre figure amministrative) della relativa indennità sarebbe praticamente impossibile nei confronti del Presidente della Provincia, visto che le sue funzioni non sono retribuite.